

CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI RECUPERO DEI RIFIUTI PRESSO L'IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO DI Z.I. DI DITTAINO (EN)

L'anno 2025 nel mese gennaio il giorno tredici

TRA

- La **PROGITEC S.r.l.**, con sede legale in Castel di Iudica, Via Bivio S. Giuseppe n.4, C.F./P.iva 01650680893 – REA CT – 350468 in persona del proprio Legale Rappresentante e Presidente del C.D.A., Giuseppe Sarpi nato a Ragusa il 27/03/1987 codice fiscale SRPGPP87C27H163W;
E
- Il Comune di Assoro (di seguito indicata più brevemente "il Conferitore"), con sede legale ad Assoro in Via Crisa n° 280, codice fiscale/ P IVA **00052420866**, rappresentato dall'Ing. Vicino Filippo nella qualità di Responsabile del Settore III – Gestione del Territorio, nato a Nissoria (EN) il 17/05/1965, qui di seguito semplicemente "il Conferitore";

PREMESSO

- che la PROGITEC S.r.l. è autorizzata alla gestione di un impianto di compostaggio sito nella Z.I. di Dittaino (EN) giusto D.D.G. n.974 del 23/09/2022;
- che il Comune di Assoro ha la necessità di conferire presso impianto autorizzato, la frazione organica dei RSU, la cui raccolta e trasporto è allo stato affidata alla ditta Ecoimpianti SRL

SI CONVIENE E SI STIPULA

Art. 1) Premessa

La superiore premessa e gli allegati sono parte integrante ed inscindibile del presente accordo.

I predetti allegati sono i seguenti:

ALLEGATO	Descrizione
A	Informativa sui rischi specifici dell'impianto di compostaggio
B	Documentazione richiesta al cliente
C	Comunicazione di Differtità conferimento
D	Modulo Programmazione Conferimenti mensili

E Modulo Richiesta Conferimento Settimanale

Art. 2) Oggetto

La PROGITEC S.r.l., in qualità di gestore dell'impianto di compostaggio, meglio indicato in premessa, si impegna a prestare in favore del Conferitore il servizio di recupero dei rifiuti non pericolosi da avviare a compostaggio (operazione R13-R3 ai sensi dell'ALLEGATO "C" della parte IV del D.lgs. 152/2006 e ss.mm. ii), nelle quantità stabilite ed indicate nei successivi articoli.

Art. 3) Corrispettivo

Le parti convengono di applicare la seguente tariffa di conferimento salvo quanto previsto all'articolo 11.

--20.01.08 Rifiuti biodegradabili di cucine e mense € 100,00 (cento,00)

– 20.02.01 Rifiuti biodegradabili (verde) 0,00

Il Conferitore è tenuto al rispetto di tutte le condizioni contenute nel presente contratto, e nei provvedimenti richiamati in premessa, nonché della normativa vigente.

Sono fatti salvi gli adeguamenti delle tariffe agli eventuali aumenti dei costi dovuti all'emanazione di nuove norme relative alle operazioni di recupero dei rifiuti presso gli impianti di compostaggio.

Il superiore importo è passibile, inoltre, di modifica in corrispondenza alla disponibilità ed alle condizioni dello smaltimento degli scarti a fine ciclo concessa dalle discariche sul territorio regionale/extra-regionale.

Art. 4) Quantitativi

Il quantitativo massimo che il Conferitore può conferire all'impianto sarà di **30 TONNELLATE/ MESE per il CER 20.01.08**

Secondo la distribuzione programmata mensile che si allega (ALLEGATO D);

Il Conferitore si impegna al rispetto del conferimento del quantitativo fissato, seguendo una programmazione di conferimento settimanale che dovrà essere trasmessa al gestore attraverso il "modulo richiesta conferimento" (ALLEGATO E) entro il giovedì ore 12 di ogni settimana ed avallata/confermata da quest'ultimo tramite e-mail su impianto.dittaino@progitec.info, pena l'impossibilità al conferimento. Tale programmazione dovrà dettagliare i quantitativi per CER che si intendono conferire in uno ai mezzi conferitori. I CER dovranno necessariamente essere tra quelli autorizzati al trattamento. I conferimenti del CER 200108 dovranno avvenire con mezzi di media-grossa capacità (> 20 tonn) pena la facoltà del gestore di respingere a suo insindacabile giudizio il carico senza che il conferitore abbia nulla a pretendere.

[Handwritten signature]

Art. 5) Obblighi e responsabilità di PROGITEC S.r.l.

PROGITEC S.r.l. si impegna ad eseguire in favore del Conferitore le prestazioni di cui al presente contratto, come definite all'art. 2.

PROGITEC S.r.l., non potrà, in alcun modo, essere considerata responsabile per l'eventuale mancata effettuazione della sua prestazione derivante da cause di forza maggiore, o a seguito di eventi meteorologici particolari, calamità e motivi di ordine pubblico, problematiche impiantistiche.

L'eventuale impossibilità ad accogliere il rifiuto sarà prontamente comunicata da Progitec al conferitore.

Art. 6) Durata e validità contrattuale

Il presente contratto avrà validità fino al **31/12/2025**

Art. 7) Accesso all'impianto ed orari di conferimento

Potranno accedere e circolare negli spazi autorizzati all'interno dell'impianto, solo i mezzi autorizzati al trasporto rifiuti e dotati, oltre che dell'assicurazione obbligatoria, anche di quella per danni a terzi in aree private, ivi compreso il rischio incendio in area privata scaturente dallo stesso mezzo.

Il Conferitore ha l'obbligo di comunicare a PROGITEC S.r.l., prima dell'avvio dei conferimenti, le targhe dei mezzi e gli estremi del contratto di assicurazione per la copertura del rischio a danno a terzi in aree private.

I soggetti che trasportano i rifiuti, dovranno presentarsi all'accettazione dove saranno tenuti a qualificarsi tramite l'esibizione di idonea documentazione di identificazione, e dichiarare la tipologia e la provenienza dei rifiuti da conferire ed esibire la documentazione di accompagnamento del carico.

I soggetti che conferiscono i rifiuti dovranno rispettare le disposizioni impartite dall'addetto al servizio di custodia e controllo dell'impianto di compostaggio.

Espletati i controlli e le formalità di tipo amministrativo documentale, i mezzi saranno sottoposti a pesatura ed ammessi nell'area di scarico.

Le operazioni di scarico dovranno essere effettuate in modo da evitare lo spandimento di rifiuti e liquami al di fuori dell'area a ciò deputata.

I mezzi in uscita saranno sottoposti alla pesatura della tara a seguito della quale verrà rilasciata apposita ricevuta.

Gli automezzi utilizzati per il trasporto e conferimento dei rifiuti dovranno essere atti allo scarico autonomo, senza l'ausilio di mezzi e personale PROGITEC S.r.l.

I trasportatori devono esibire se richiesto dall'addetto dell'ufficio pesa, patente di guida, libretto del mezzo.

Il conducente deve permanere all'interno della cabina fino ad eventuale contrordine del preposto della PROGITEC S.r.l. L'autista deve attendere il segnale gestuale dall'addetto pesa per l'accesso all'area pesa ed attendere ulteriormente il segnale gestuale per l'uscita dalla citata area di pesa.

L'impianto osserva la seguente articolazione per i conferimenti:

PROGITEC S.r.l.

P.IVA: 01650680893
N. REA: CT - 350468
Cap. Soc. € 500.000,00 i.v.

Sede legale:

Via Bivio San Giuseppe n°4,
95040 Castel di Iudica (CT)
Tel: 095/ 71 31 070

IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO

C.da Piano Ciarmito
Zona Industriale A.S.I. Dittaino
94100 Enna (EN)

Contatti:

E-mail: impianto.dittaino@progitec.info
Pec: impianto.dittaino@pec.progitec.info

3

dal lunedì al venerdì, con orario dalle 08:00 alle 12:30 e dalle 14:00 alle 15:30
Eventuali variazioni degli orari di apertura/chiusura saranno comunicate da PROGITEC S.r.l. con congruo anticipo.

Il conferimento in orari diversi e giorni festivi potrà essere concordato con Progitec e agli importi previsti all'articolo 3, verrà applicata una maggiorazione del 40%.

Il Conferitore dovrà compilare e sottoscrivere una dichiarazione, su apposito modello predisposto da PROGITEC S.r.l. (ALLEGATO A), per attestare di aver ricevuto tutte le informazioni sulle condizioni di rischio esistenti nell'ambito delle aree di competenza PROGITEC S.r.l. nelle quali è prevista l'attività e sulle misure di prevenzione e di emergenza previste in relazione all'attività di PROGITECS.r.l.

Art. 8) Servizio di gestione rifiuti

I rifiuti detenuti e trasportati dallo stesso Conferitore da altri soggetti privati da quest'ultimo autorizzati, da avviare all'impianto di compostaggio, devono essere accompagnati dal formulario di identificazione, secondo quanto prescritto dall'art. 193 del D.lgs. 152/06.

Il formulario sostituisce tutti gli altri documenti previsti per il trasporto dei rifiuti e in esso devono essere contenute le informazioni sui rifiuti trasportati, i soggetti coinvolti nel trasporto (produttore/detentore, trasportatore, destinatario), le modalità di trasporto e la destinazione finale, con compilazione di tutti i campi obbligatori a carico del produttore/trasportatore di rifiuti.

L'attribuzione del Codice CER non può essere effettuata attraverso semplice ricognizione dell'Elenco Europeo dei rifiuti, ma in esito ad una specifica caratterizzazione posta in essere dal Conferitore, che dovrà essere presentata insieme alla ulteriore documentazione richiesta da PROGITEC S.r.l. elencata in ALLEGATO B prima dell'avvio dei conferimenti.

A tal proposito, devono essere rispettate tutte le norme tecniche vigenti.

Art. 9) Criteri di ammissione e modalità al conferimento - Difformità dei rifiuti

I rifiuti conferiti dal Conferitore devono essere compatibili con l'autorizzazione e con il ciclo produttivo autorizzato. A tal fine il conferitore dovrà inviare domanda di conferimento allegando le analisi complete del rifiuto.

PROGITECS.r.l. solo dopo aver visionato le analisi ed averne valutato la compatibilità, provvederà ad omologare il rifiuto presso il proprio impianto ed a consentire il conferimento degli stessi al conferitore.

I rifiuti dovranno avere un contenuto in frazione compostabile non inferiore al 95% in peso, salvo quanto previsto all'art.11, dovranno essere allo stato solido palabile e non essere classificati come pericolosi e dovranno essere conferiti in sacchetti biodegradabili e compostabili certificati. Dovranno altresì essere conformi a quanto indicato nella "Scheda di omologa identificativa del rifiuto" al Contratto e rispettare i limiti di accettabilità previsti dalle norme vigenti.

Tutti gli scarti derivanti dal legno e sua lavorazione non dovranno contenere sostanze usate per la conservazione del legno o per il suo trattamento.

È vietato il conferimento di ingombranti, o rifiuti non conferibili o non processabili con respingimento del carico ritenuto non conforme.

Art. 10) Responsabilità per danni

Resta a carico del Conferitore ogni e qualsiasi responsabilità per danni diretti e/o indiretti provocati, anche a terzi, nelle operazioni svolte fuori e dentro l'impianto di compostaggio gestito da PROGITEC S.r.l., per colpa e/o dolo imputabile ai propri dipendenti o per le caratteristiche dei rifiuti non conformi a quelle di cui al superiore art. 9). Si dovrà tenere conto dei rischi di interferenza e degli obblighi e oneri sulla sicurezza ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 81/08 e s.m.i.

Art. 11) Conferimenti irregolari – Penali

PROGITEC S.r.l. ha facoltà di effettuare sui mezzi in ingresso presso l'impianto, controlli di tipo amministrativo-documentale, nonché tecnico qualitativo sui rifiuti conferiti ai fini dell'applicazione delle penali seguenti. Il Conferitore accetta sin d'ora tutte le metodologie e le tempistiche di controllo adottate da PROGITEC S.r.l.

In caso di accertata irregolarità di tipo amministrativo-documentale, il mezzo non verrà ammesso al conferimento senza che per questo il Conferitore possa pretendere alcunché.

Parimenti la PROGITEC S.r.l. si riserva di respingere il conferimento al mezzo per il quale si riscontri una violazione degli obblighi di cui all'ALLEGATO B, ovvero a quanto disposto dal D.lgs. 81/08 e s.m.i. dandone immediata comunicazione agli enti competenti, applicando una penale pari ad € **200** per singola infrazione rilevata.

Nel caso di criticità alla gestione provocate dai mezzi conferitori che possano rallentare/sospendere/infiacire temporaneamente le normali attività di impianto (es percolamenti, guasti meccanici, errori di manovra, mancato rispetto della segnaletica, mancato rispetto delle indicazioni allo scarico, etc..), PROGITEC S.r.l. si riserva la facoltà di applicare una penale pari ad € **200** per singola infrazione rilevata.

Le penali verranno applicate da Progittec al conferitore, e ciò anche se la responsabilità per la violazione è da addebitare esclusivamente al trasportatore (salvo rivalsa del conferitore nei confronti di quest'ultimo).

Il prezzo applicato (art.3) s'intende riferito al rifiuto, oggetto della presente, come caratterizzato dalle analisi RdP n. _____ del _____ del laboratorio Service, via Diaz n 23 Catania, con percentuale di frazione compostabile non inferiore al 95%. Per percentuali > 5% il prezzo applicato su tutto il carico sarà così computato:

- a) **per 5% < frazione scarto <10%: il costo di conferimento viene aumentato €/30 in più' per ogni tonnellata conferita.**
- b) **per 10% < frazione scarto <20%: il costo di conferimento viene aumentato €/50 in più' per ogni tonnellata conferita.**
- c) **per frazione di scarto > 20%: il carico verrà respinto con addebito degli oneri di movimentazione/gestione rifiuto sull'intero carico pari ad €/Ton30 e comunicazione agli enti preposti;**
- d) **qualora invece dovessero riscontrarsi rifiuti non conferibili (es. pneumatici, ingombranti, etc..) il carico verrà respinto con addebito degli oneri di movimentazione/gestione rifiuto pari ad €/Ton30 applicati sull'intero carico.**

Da un punto di vista operativo, il gestore detiene la facoltà di effettuare delle verifiche, sui carichi oggetto di conferimento, e di assumere le azioni, in caso di appurato superamento della percentuale di base, secondo le modalità di seguito descritte:

- a) *Su qualsiasi carico, oggetto di conferimento, potrà essere eseguita dal personale di PROGITEC S.r.l. presente in impianto, oltre alle consuete ispezioni visive, anche una verifica convenzionale (analisi merceologica), al momento del conferimento del rifiuto, del mix di composizione dello stesso.*

- b) Qualora a seguito di detta verifica, dovesse valutarsi un superamento della percentuale minima fissata, PROGITEC S.r.l. inoltrerà al Cliente comunicazione formale (ALLEGATOC) controfirmata dal trasportatore, con cui evidenzierà la circostanza rilevata, informando il Cliente dell'applicazione della tariffa/oneri riferiti alla casistica descritta ai punti a) - b) - c).
- c) PROGITEC S.r.l., contestualmente alla fase di scarico del rifiuto, preleverà un campione rappresentativo del rifiuto di cui formerà due aliquote; di queste una verrà confezionata, sigillata e consegnata al trasportatore, mentre l'altra aliquota resterà in possesso di PROGITEC S.r.l. che provvederà a far eseguire analisi merceologica (e, qualora ritenuto necessario, anche di caratterizzazione ai fini della classificazione) presso Laboratorio abilitato. La copia del certificato analitico verrà trasmessa al cliente in uno alla fattura contenente gli oneri di conferimento ed il costo delle analisi pari ad €/cad 250+ € 100 assistenza operatori e mezzi a supporto + €/Ton 20 sui rifiuti movimentati.
- d) Qualora il soggetto conferitore dovesse reiterare dei conferimenti caratterizzati dalla presenza di eccessivo scarto ovvero di rifiuto non conferibile, è facoltà del gestore sospendere i conferimenti.

Le analisi di caratterizzazione devono essere rinnovate annualmente: in assenza di rinnovo i conferimenti saranno interrotti fino ad acquisizione delle nuove analisi.

Art. 12) Contabilità - Fatturazione - Onere probatorio

In relazione all'attività dei predetti servizi, e di quanto pattuito nei precedenti articoli, PROGITEC S.r.l. procederà, entro il primo giorno lavorativo del mese successivo ad inviare al Conferitore la fattura relativa al servizio effettuato.

La quantità dei rifiuti conferiti sarà unicamente quella risultante dalla bolla di pesata e riportata nel formulario, o da altri documenti equipollenti, come quantità accettata. Tale pesata verrà effettuata tramite lo specifico strumento di misura ubicato presso l'impianto di compostaggio gestito da PROGITEC S.r.l. Dette risultanze, per l'effetto, saranno gli unici dati in base ai quali verrà contabilizzato il corrispettivo per il servizio di recupero dei rifiuti. L'importo delle fatture dovrà essere corrisposto a **30gg** data emissione fattura. Scaduto detto termine, in difetto di tempestivo pagamento saranno applicati gli interessi di cui all'art. 5 D. Lgs. n. 231/2002, e s.m.i. senza che occorra a tal fine formulare apposita istanza o diffida.

In costanza del ritardo nei pagamenti da parte del Conferitore, PROGITEC S.r.l. ha la facoltà di non accettare ulteriori conferimenti. In tal caso, trattandosi di manifesta inadempienza, non potrà in nessun modo essere invocata l'interruzione di pubblico servizio, per costringere la PROGITEC S.r.l. ad accettare ulteriori conferimenti.

Le parti convengono espressamente che l'omesso o ritardato pagamento delle fatture ricevute in violazione dei termini convenuti, ovvero il mancato invio della relativa evidenza contabile nei termini come sopra convenuti, costituirà inadempimento rilevante ai sensi dell'art. 1460 c.c. con conseguente facoltà della PROGITEC S.r.l. di sospendere l'esecuzione delle proprie obbligazioni, fino al saldo effettivo del pagamento dovuto. Nell'eventualità in cui siffatto inadempimento dovesse protrarsi per oltre 15 gg. dall'invio di apposita diffida ad adempiere, Progitecs.r.l. potrà risolvere il contratto.

Le fatture non contestate costituiranno, per espressa volontà delle parti, prova piena, anche in sede giudiziale, di tutti i dati in esse indicati, dell'effettività delle prestazioni ivi annotate e del corrispettivo che, in relazione a dette prestazioni, è dovuto.

Pertanto, la PROGITEC S.r.l. sarà sollevata, anche in sede giudiziaria, dal relativo onere probatorio.

Art. 13) Sospensione del servizio

PROGITEC S.r.l.

P.IVA: 01650680893
N. REA: CT - 350468
Cap. Soc. € 500.000,00 i.v.

Sede legale:

Via Bivio San Giuseppe n°4,
95040 Castel di Iudica (CT)
Tel: 095/ 71 31 070

IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO

C.da Piano Ciarmito
Zona Industriale A.S.I. Dittaino
94100 Enna (EN)

Contatti:

E-mail: impianto.dittaino@progitec.info
Pec: impianto.dittaino@pec.progitec.info



Nel caso in cui PROGITEC S.r.l. per cause di natura tecnica, economica, autorizzativa e normativa, comunque non dipendenti dalla sua volontà, dovesse sospendere e/o interrompere e/o limitare il servizio, sarà dato al conferitore il massimo preavviso compatibile con le motivazioni stesse, ed il Conferitore non potrà avanzare richiesta di risarcimento o indennizzo ad alcun titolo, né tanto meno a titolo di responsabilità per inadempimento contrattuale.

Art. 14) Risoluzione, rescissione del contratto

Il Gestore dell'impianto si riserva il diritto di poter risolvere, rescindere o recedere dal presente contratto dandone comunicazione al Conferitore a mezzo p.e.c. **impiantoprogitec@pec.it** con un anticipo di giorni 15.

Altresì il Conferitore potrà risolvere, rescindere o recedere dal presente contratto, dandone comunicazioni a mezzo p.e.c. con preavviso di giorni 15. Ricevuto il preavviso, il gestore provvederà a fatturare immediatamente tutti i conferimenti effettuati ed il recesso non avrà efficacia fino a quando il conferitore non avrà saldato ogni suo debito col gestore.

Art. 15) – Divieto di cessione

Il contratto è strettamente personale e non potrà essere trasferito a terzi senza l'assenso scritto dell'altra parte contraente. Qualsiasi deroga, modifica od integrazione del contratto potrà essere effettuata esclusivamente in forma scritta e dovrà essere accettata da entrambe le parti.

Art. 16) - Foro Competente

Fatto salvo quanto previsto all'art. 206 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., per ogni controversia relativa ad ogni aspetto del presente contratto l'Autorità Giudiziaria competente è quella di Catania.

Art. 17) - Obblighi Di Riservatezza E Privacy

Il Conferitore si obbliga a non rivelare a terzi e a non usare in alcun modo, per motivi che non siano attinenti all'esecuzione del presente Contratto, le informazioni tecniche relative a procedimenti, attrezzature, apparecchi, macchine, etc. resi visibili per l'esecuzione del presente contratto.

L'obbligo di segretezza sarà per il Conferitore vincolante per tutta la durata dell'esecuzione del presente contratto.

Il Gestore dell'impianto e il Conferitore, nel rispetto della Normativa sulla Privacy 2016/679, più comunemente definita GDPR (General Data Protection Regulation) e conformemente agli obblighi di riservatezza, si danno reciprocamente atto che i dati personali forniti da entrambi potranno essere oggetto di trattamento per tutte le operazioni indicate nella citata normativa.

Il Gestore dell'impianto e il Conferitore potranno opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali loro riguardanti ed ottenere la cancellazione dei dati eventualmente trattati in violazione di legge.

Art. 18) - Codice etico - Adesione al modello organizzativo 231

Il Conferitore dichiara di accettare, senza riserve, i principi di comportamento adottati dalla appaltatrice con il proprio Modello Organizzativo ex D.lgs. 231/2001, di cui ha ricevuto adeguata documentazione. Di accettare, altresì, il Codice Etico Aziendale, e di impegnarsi, nell'esecuzione del presente Contratto, a rispettare e a far rispettare le relative prescrizioni, per quanto ad esso applicabili.

Le Parti convengono che il mancato rispetto delle precedenti obbligazioni costituirà inadempimento contrattuale, che prevede, le sanzioni contrattuali che conseguono a tale inadempimento e che vanno dalla diffida alla risoluzione immediata del Contratto.

Con la sottoscrizione del Contratto e l'esecuzione delle attività oggetto dello stesso, il Conferitore dichiara di non aver mai, né direttamente né indirettamente, offerto e/o pagato e/o autorizzato ad offrire e/o a pagare somme di denaro o altre utilità a pubblici ufficiali e/o ad incaricati di pubblico servizio nel tentativo di influenzare un funzionario pubblico o qualsiasi altra persona affinché il gestore dell'impianto impropriamente ottenga un vantaggio commerciale illegale, e, non ha accettato e non accetterà in futuro, tali pagamenti; si impegna altresì, ad includere nei contratti che lo stesso porrà in essere con eventuali terzi al fine di realizzare le attività previste dal presente Contratto, le disposizioni in materia di anticorruzione previste nella normativa, fornendone copia su richiesta della appaltatrice e di comunicare loro i principi anticorruzione di cui al presente articolo; fornirà documentazione di supporto veritiera e completa, in ragionevole dettaglio, riguardo il lavoro svolto e le eventuali spese sostenute, conserverà fatture, resoconti, dichiarazioni, libri e altri documenti veritieri, accurati e completi. Le Parti convengono che la falsità delle dichiarazioni di cui sopra costituirà inadempimento contrattuale, che prevede, tra l'altro, le sanzioni contrattuali che conseguono a tale inadempimento e che vanno dalla diffida alla risoluzione immediata del Contratto.

Il gestore dell'impianto avrà facoltà di effettuare, periodicamente e senza possibilità di opposizione alcuna da parte del Conferitore, gli Audits che riterrà opportuni in relazione all'esecuzione del Contratto, allo scopo di verificare l'assoluta aderenza ed il rispetto, da parte dell'impresa, del Codice Etico ed al modello organizzativo.

Il gestore dell'impianto potrà svolgere le attività di Auditing periodicamente, senza alcun preavviso, durante il normale orario di lavoro, attraverso la richiesta di documenti o attraverso ispezioni, anche presso le sedi del conferitore, a mezzo il proprio personale ovvero di consulenti a ciò espressamente incaricati.

Nel corso di tali attività di Auditing, il conferitore sarà tenuto a prestare piena ed incondizionata collaborazione, fornendo al gestore dell'impianto tutto il necessario supporto, nonché tutti i documenti e le informazioni afferenti all'esecuzione del Contratto richiesti dalla stessa, fatta eccezione per i soli documenti e/o le informazioni aventi carattere riservato e confidenziale, e/o relativi a segreti industriali e/o a diritti di proprietà intellettuale dell'impresa fornitrice o di terzi.

Nell'ipotesi in cui, all'esito di tali attività di Auditing, siano riscontrate violazioni delle prescrizioni contenute nel Codice Etico relative a non corretti adempimenti delle medesime prescrizioni, troverà applicazione quanto previsto nell'articolo 16 del presente Contratto.

In nessun caso, comunque, il conferitore potrà giustificare il proprio inadempimento e/o il ritardo del proprio adempimento in ragione dell'attività di Auditing svolta dal gestore dell'impianto.

Il gestore dell'impianto avrà facoltà di effettuare i suddetti Auditing per tutta la durata del Contratto e nei 2 anni successivi all'ultimo pagamento eseguito in funzione del Contratto.

Art. 19) - Trattamento dei dati personali

Ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 196/2003 ss.mm.ii. per come novellato dal D. Lgs. n. 101/2018 nonché del Regolamento UE 679/2016, in materia di protezione dei dati personali, il Conferitore è tenuto a trattare con la massima riservatezza i dati personali dei quali dovesse venire a conoscenza, in relazione alle attività oggetto del contratto e a non divulgare, cedere né comunicare in alcun modo, in tutto od in parte, i suddetti dati a terzi (salvo che tale trattamento sia imposto da normativa comunitaria o nazionale).

Il Conferitore dovrà tenere indenne il Gestore da ogni contestazione, azione o pretesa avanzate da parte dell'autorità e/o dai soggetti interessati, a causa del trattamento di dati personali effettuato in violazione delle disposizioni di legge.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.lgs. 196/2003 ss.mm.ii. per come novellato dal D. Lgs. n. 101/2018 del Regolamento UE 679/2016, le parti si danno inoltre reciprocamente atto che i dati personali, alle stesse riferibili, sono necessariamente oggetto di trattamento, anche con strumenti elettronici, finalizzato esclusivamente all'esecuzione del contratto e all'adempimento di eventuali richieste delle competenti autorità.

In qualunque momento ciascuna parte potrà rivolgersi all'altra per richiedere l'accesso, la rettifica o l'aggiornamento dei propri dati personali e per l'esercizio degli altri diritti previsti dalle disposizioni normative in materia di privacy (art. 7 del D.lgs. 196/2003 ss.mm. ii per come novellato dal D. Lgs. n. 101/2018 e dell'art. 15 del Regolamento UE 679/2016).

Art. 20) - Obbligo di tracciabilità

Il Gestore si impegna a rispettare, qualora applicabili, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 ss.mm.ii., nonché della Legge Regionale n. 15/2008.

Art. 21) - Registrazione del Contratto

Il presente Contratto ha natura di scrittura privata valida a tutti gli effetti di legge e potrà essere registrato su richiesta di ciascuna delle Parti, a spese di chi ne abbia interesse. L'imposta di registro è dovuta in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del T.U. n. 131/1986.

Art. 22) - Riservatezza

Fermi restando gli impegni di cui all'art. 11 del presente contratto, le Parti si danno reciprocamente atto del fatto che tutte le informazioni scambiate nel periodo di vigenza del presente contratto, per le finalità nella stessa indicate, sono considerate informazioni riservate, hanno rilevante ed intrinseco valore commerciale per la Parte che ne è proprietaria e non sono disponibili al pubblico.

Ciascuna Parte si impegna a non divulgare a terzi l'esistenza del presente rapporto, il suo contenuto e le clausole dello stesso, nonché i suoi allegati, se non per quanto necessario all'esecuzione dello stesso.

Le informazioni riservate saranno pertanto ricevute e conservate con la massima riservatezza dalla Parte destinataria che si impegna conseguentemente a impedire la

divulgazione a terzi, impiegando a tal fine lo stesso grado di diligenza che userebbe normalmente per proteggere informazioni riservate di valore economico paragonabile, facenti parte del proprio patrimonio.

Ciascuna delle Parti garantisce che l'accesso alle informazioni riservate sia limitato esclusivamente a quegli amministratori, dipendenti o consulenti, propri o di società appartenenti al proprio gruppo, che necessitino di essere messi a conoscenza delle stesse, in stretta dipendenza del contratto, e risponde dell'osservanza dell'obbligo di riservatezza da parte di tali soggetti.

Le precedenti disposizioni non si applicheranno alle informazioni riservate che siano già conosciute dalla Parte destinataria prima della loro comunicazione, che siano o diventino di pubblico dominio per ragioni diverse dall'inadempimento della Parte destinataria, che siano ottenute dalla Parte destinataria da un terzo di buona fede che ha il pieno diritto di disporre delle stesse, che siano elaborate da ciascuna Parte in modo completamente autonomo e indipendente, che la Parte destinataria comunichi o divulghi in ottemperanza ad una formale richiesta da parte di un'Autorità munita dei necessari poteri o in forza di un obbligo di legge, per tutelare i propri interessi in sede giudiziale e/o amministrativa ovvero nel caso cui la divulgazione sia stata previamente autorizzata per iscritto dalla Parte proprietaria.

Le Parti si impegnano a mantenere il vincolo di riservatezza sulle informazioni scambiate, anche per i due anni successivi dal termine del presente contratto.

Art. 23) – Modifiche, tolleranza e accordi precedenti

Ogni modifica al presente Contratto e agli Allegati sarà valida ed efficace solo ove sia stata convenuta per iscritto dalle Parti, rappresentate da chi sia fornito dei necessari poteri.

Eventuali comportamenti difformi e/o tolleranze delle Parti, anche se reiterati, non comporteranno modifica del presente contratto e non potranno conseguentemente essere validamente opposte da una parte all'altra. La tolleranza di una Parte all'inadempimento dell'altra parte non costituirà rinuncia alla tutela legale e/o contrattuale per la parte tollerante.

Le Parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto, al quale viene espressamente conferito valore normativo, sostituisce ed annulla ogni altro accordo, anche verbale e/o di fatto, precedentemente tra le medesime intercorso.

Art. 24) Disposizioni finali

Per quanto non specificatamente disciplinato le parti fanno espresso rinvio alla normativa generale vigente in materia.

Dittaino, lì _____

Il Legale Rappresentante della PROGITEC S.r.l.

PROGITEC SRL
BIVIO SAN GIUSEPPE, 4
95040 CASTEL DI IUDICA (CT)
P.IVA: 01650680893

Il Conferitore _____



Si approvano, dopo esame, verifica e discussione in contraddittorio, e quindi si sottoscrivono espressamente, anche ai sensi degli art. 1341 c.c. e ss., tutti i superiori articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25,

Dittaino, lì _____

Il Legale Rappresentante della PROGITEC S.r.l.

PROGITEC SRL
BIVIO SAN GIUSEPPE, 4
95040 CASTEL DI IUDICA (CT)
P.IVA: 01650680893

Il Conferitore _____



Riferimento contratto del _____

ALLEGATO A

**INFORMAZIONI SUI RISCHI SPECIFICI ESISTENTI PRESSO
L'IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO**

Il Contraente dichiara di essere a conoscenza dei rischi esistenti presso l'impianto di Compostaggio, nonché delle disposizioni normative tutte in materia di sicurezza, e nello specifico:

- Presenza di traffico veicolare
- Possibile presenza di cantieri in esecuzione
- Obbligo del rispetto della segnaletica stradale e di sicurezza

_____ li ____/____/____



ALLEGATO B

Riferimento contratto del

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA AL CLIENTE

- ☐ Elenco ditte ed autisti che effettuano il trasporto dei rifiuti
- ☐ Elenco delle targhe degli automezzi che effettuano i conferimenti e patente dei conducenti
- ☐ Iscrizione all'Albo delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti
- ☐ Analisi chimiche sul rifiuto

_____ li ____/____/____



ALLEGATO C

COMUNICAZIONE DI DIFFORMITA' CONFERIMENTO

Spett.le Conferitore

Oggetto: Comunicazione difformità carico del

– Rifiuto

In riferimento al conferimento del rifiuti _____, conferito con FIR n. _____ del _____, a seguito di controlli analitici/visivi, è stata riscontrata la seguente difformità rispetto alle condizioni contrattuali:

Alla luce di quanto sopra, Vi comunichiamo che:

_____ li ____/____/____



DISTRIBUZIONE MENSILE CONFERIMENTI ANNO 2025

PRODUTTORE	COMUNE DI ASSORO					
LUOGO DI PRODUZIONE	ASSORO					
INTERMEDIARIO						
CER	200108-200201					
MESE	TONN	ANNOTAZIONI				
GENNAIO						
FEBBRAIO						
MARZO						
APRILE						
MAGGIO						
GIUGNO						
LUGLIO						
AGOSTO						
SETTEMBRE						
OTTOBRE						
NOVEMBRE						
DICEMBRE						
TOTALE						

_____ li __/__/__ Il Contraente



ALLEGATO E

MODULO RICHIESTA CONFERIMENTI SETTIMANA N.						
RICHIEDENTE		REFERENTE			TEL/EMAIL	
EST						
TIPO MEZZO	TARGA	PESO PRESUNTO RIFIUTO	MONTE E TEL AUTISTA	CER	PROVENIENZA	RD CONTR
					Lungo prod.:	
					Trasportatore:	
					Intermediario:	
					ANNOTAZIONI	

_____ li ____/____/____



Spett.le
Comune di Assoro

Il sottoscritto Sarpi Giuseppe Nato a Ragusa il 27/03/1987 residente in Vizzini Via Modesto Sarto n.37, Cod.Fiscale: SRPGPP87C27H163W in qualità di Presidente del CdA dell'impresa **ProgiTec S.r.l** con sede in via Bivio San Giuseppe n. 4 Castel di Iudica (CT), P.iva: 01650680893, in nome e per conto della ditta che rappresento, *consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti*

DICHIARA

L'ESISTENZA DI CONTO CORRENTE DEDICATO AI SENSI DELL'ART. 3. COMMA 7 DELLA LEGGE N. 136/2010 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.

I - DATI COMMITENTE

1 Denominazione / ragione sociale: Comune di Assoro

I - IMPRESA

1 Partita Iva 01650680893

2 Denominazione / ragione sociale ProgiTec S.r.l.

3 Sede legale cap. 95040 Comune Castel di Iudica Via Unione Bivio San Giuseppe n. 4

4 Tipo impresa Società a responsabilità limitata

5 Numero REA CT 350468

II - DATI BANCARI

1 Banca BCC LA RISCOSSA DI REGALBUTO

2 Agenzia/Filiale TROINA (EN) SEDE

3 Codice IBAN: IT 50 K 08954 83720 006000084007

4 Codici di riscontro ABI: 08954 CAB: 83720 CIN: K

la ditta evidenzia che le persone delegate ad operare sul conto sono:

1) Sarpi Giuseppe nato a Ragusa (RG) il 27/03/1987 Cod.Fiscale: SRPGPP87C27H163W

ENNA 14/01/2025

ProgiTec S.r.l.
PROGITEC SRL
(Il Pres. C.d.A. e Rappresentante)
BIVIO SAN GIUSEPPE, 4
95040 CASTEL DI IUDICA (CT)
P. IVA: 01650680893